



# COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

Via IV novembre n.1

Tel. 0174/65139

Fax: 0174/65671

Partita IVA: 00478600042

E-mail: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it

PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  
DETENUTE AL 31.12.2020 - ART. 20 D. LGS. 175/2016.**

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **TRENTA**, del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **19:30** nella solita sala delle Riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta **STRAORDINARIA**, **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
<b>BONGIOVANNI Paolo</b>	SINDACO	X	
<b>BRUNO Alberto</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>BOTTERO Sabrina</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>PIOPPI Daniela</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>LANZA Davide</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>RASCHIO Gianmario</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>DHO Gianluca</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>BOTTERO Paola</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>FULCHERI Mauro</b>	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale, Dott. SALVATICO Fabrizio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BONGIOVANNI Paolo** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

*S i a l l e g n o f o g l i e s p r e s s i o n e p a r e r i*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Premesso quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., che si riporta testualmente di seguito:

1. *Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#), ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'[articolo 20, commi 1 e 2](#). A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#). Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

2. *Per le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.*

3. *Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. (in vigore dal 1° ottobre 2017)*

4. *L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.*

5. *In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'[articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile](#).*

*(in vigore dal 1° ottobre 2017)*

6. *Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.*

7. *Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.*

8. *Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'[articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014](#).*

9. *All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella*

*concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'[articolo 2112 del codice civile](#).*

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Roccaforte Mondovì e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Richiamate le linee guida aggiornate al 20.11.2019, a cura Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP. che, debitamente compilato, viene allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, come ricordato dal Ministero, l'adempimento previsto dal Tusp si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014;

Tenuto conto che, con propria precedente deliberazione di ricognizione straordinaria si disponeva la messa in liquidazione della **Società Fingranda S.p.A.**, in quanto non in regola con i parametri inderogabilmente richiesti dal TUSP, quali il numero degli amministratori che risulta essere superiore, invece che inferiore, al numero dei dipendenti al 31/12/2015 e il fatturato medio triennale inferiore al minimo stabilito di € 500.000,00.

Tenuto conto che, come comunicato dalla Società Fingranda S.p.A., l'Assemblea straordinaria dei soci, in data 31 luglio 2018, ha deliberato la messa in liquidazione della società stessa e che, pertanto, qualsiasi richiesta di recesso verrà assorbita dalla procedura di liquidazione;

Dato atto che della mancata attuazione delle misure di razionalizzazione, per le motivazioni di cui sopra, ne è stata data comunicazione al MEF mediante procedura telematica in data 07.12.2018

Preso atto inoltre che anche la **Società Ellero Energie Srl** è priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b), e che in base a quanto sopra, questo requisito rientra tra le motivazioni valide ai fini dell'alienazione della partecipazione del comune di Roccaforte Mondovì;

Evidenziata però l'importanza del mantenimento della partecipazione in quanto fonte importante di reddito per il Comune di Roccaforte Mondovì, che percepisce annualmente un introito medio di € 109.000,00 dalla vendita di energia elettrica della centrale di proprietà della Società Ellero Energie Srl;

Rilevata pertanto l'efficienza della stessa e tenuto conto che la società è da sempre improntata a principi di contenimento dei costi, si ritiene corretto il mantenimento della partecipazione del Comune nella Società Ellero Energia Srl in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Rilevato che, in data 21.12.2018 è stata costituita, ma è operativa con inizio attività dal 01.01.2019, la **Società Monregalese Ambiente S.M.A. SC SRL**, per scissione parziale dell'Azienda Consortile Ecologica del Monregalese, di cui alla precedente deliberazione n. 26 del 01.08.2018, avente il seguente oggetto sociale:

a) la gestione dei cespiti immobiliari strumentali e/o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, degli assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali, come indicati nell'atto di scissione parziale da a.c.e.m. ed identificati dal relativo progetto approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'a.c.e.m. n.73 del 27 giugno 2018;

b) la gestione dei contratti di servizio relativi ai cespiti immobiliari indicati su a).

La società consortile ha inoltre per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, della gestione di servizi ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a) costruzione e gestione anche per conto di terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti, discariche comprese;

b) la bonifica delle aree da sostanze contaminanti.

Il perseguimento dell'oggetto sociale deve essere ispirato a criteri di economicità, tenuto conto delle linee generali programmatiche tracciate dagli enti pubblici partecipanti per il settore specifico. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Essa potrà inoltre assumere partecipazioni, anche azionarie, in altre società, o imprese che abbiano oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, stipulare mutui, concedere garanzie, anche ipotecarie, avalli e fidejussioni a favore e nell'interesse dei soci consorziati e di terzi, escluso comunque l'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa;

Considerato che si rilevano le seguenti criticità a carico della società Società Monregalese Ambiente S.M.A. SC SRL.:

- dalla consultazione dello Statuto e in esito alla raccolta dei dati propedeutici alla compilazione delle schede di Rilevazione periodica di cui al presente adempimento, risulterebbe che la società non abbia previsto la disposizione statutaria in riferimento ai limiti sul fatturato, stabilita dall'art. 16 comma 3 del TUSP;
- dall'esposizione dei dati di bilancio 2020 la società è risultata avere un numero di amministratori (5) superiore a quello dei dipendenti (4) (quest'ultimo dato esposto nella scheda di Rilevazione come 4,5), da cui l'obbligo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 c. 2 TUSP;

Si rinviene pertanto la necessità di adozione nei confronti della S.M.A. di idoneo piano di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 comma 2, TUSP, con cui richiedere alla società l'adozione dei provvedimenti di adeguamento alle citate disposizioni del TUSP;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 18/03/2015 e del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese da cui risulta: presenti n. 9, votanti n. 9, favorevoli n. 9, astenuti zero, contrari zero;

## **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione", come di seguito riportato:

### Partecipazioni dirette – mantenimento senza interventi

MONDO ACQUA S.p.A. con una quota dell'3,315%;

A.T.L. - Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'Arte s.c.a.r.l. con una quota dello 0,53%;

Ellero Energie SRL con una quota del 5,00%

### Partecipazione diretta – mantenimento con azioni di razionalizzazione

S.M.A. - Società Monregalese per l'Ambiente soc. cons. a r.l. con una quota del 2,20%;

Di mantenere la partecipazione, nonostante il mancato rispetto di alcuni parametri come meglio esplicitato in narrativa, in quanto la stessa è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio essenziale dei rifiuti, di cui fanno parte i Comuni appartenenti all'ambito territoriale del Bacino Monregalese n. 4.

Di richiedere alla società S.M.A., eventualmente anche in sede di Assemblea ordinaria:

- di adeguare lo Statuto in merito alla previsione di limiti sul fatturato di cui all'art. 16, comma 3, del TUSP;
- di diminuire almeno a 3 il numero degli amministratori, portandolo al di sotto del numero attuale dei dipendenti ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett. b TUSP e di ottemperare all'obbligo di motivazione di cui all'art. 11 c. 3 TUSP, nel caso in cui la composizione dell'organo dovesse risultare diversa dalla costituzione di un amministratore unico; ovverosia salvo il residuale caso che nelle previsioni della società per gli anni successivi al 2020 non siano state deliberate procedure di nuove assunzioni di personale, da cui si concretizzerebbe un diverso rapporto personale/amministratori, rispettoso della norma;
- di ricondurre comunque la situazione organizzativa della società in linea con le citate disposizioni.

#### Partecipazione diretta – razionalizzazione

Fingranda S.p.A. in liquidazione con una quota del 0,02%

La procedura di recesso come anche la procedura di alienazione a titolo oneroso concluse entrambe con esito negativo, risultano assorbite dal procedimento di liquidazione volontaria, approvato dall'Assemblea ordinaria della società in data 31/07/2018, pertanto si procederà ad una eventuale restituzione del capitale versato soltanto al termine della procedura;

2. Di disporre che:

- la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo e al Revisore dei Conti del Comune di Roccaforte Mondovì.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

**BONGIOVANNI Paolo**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

**Dott. SALVATICO Fabrizio**

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott. SALVATICO Fabrizio**